

Publicato il 10/04/2018

N. 00255/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2017, proposto da:

Sergio Adamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Lucarelli e Ivan Illiano, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Maimone, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Maratea, dopo l'invio da parte del sig. Sergio Adamo della raccomandata a.r. del 23.5.2017;

NONCHE':

1) in via principale, per l'accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3, cod. proc. amm., della fondatezza della domanda di permesso di costruire del 29.2.2008;

2) in via subordinata, per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Maratea di provvedere sulla predetta domanda di permesso di costruire, assegnando un termine e nominando fin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale protrarsi dell'inerzia;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Maria Francesca Maimone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con domanda del 29.2.2008 il sig. Sergio Adamo chiedeva al Comune di Maratea il rilascio del permesso di costruire, finalizzato alla demolizione e ricostruzione del fabbricato di circa 50 mq. sul terreno foglio di mappa n. 50, particella n. 131, avente la superficie complessiva di 386 mq., sito nella località Marina in Via Santa Teresa, con ampliamento della cubatura nei limiti previsti dall'art. 34.6 del vigente Programma di Fabbricazione e mutamento della sua destinazione d'uso da deposito ad abitazione.

Il Comune di Maratea, dopo la sospensione del procedimento con atto prot. n. 8633 del 3.9.2009 per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica e dopo il conseguimento di tale provvedimento da parte del sig. Sergio Adamo, prima con nota ex art. 10 bis L. n. 24171990 prot. n. 9926 del 25.6.2013 e poi con Determinazione prot. n. 11660 del 25.7.2013 respingeva la predetta istanza, in quanto lo strumento urbanistico non consentiva l'intervento edilizio richiesto. Il sig. Sergio Adamo impugnava la predetta Determinazione prot. n. 11660 del 25.7.2013 con il Ric. n. 651/2013, che è stato accolto da questo Tribunale con la Sentenza n. 432 dell'11.5.2016, passata in giudicato, esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione.

Dopo la pubblicazione della predetta Sentenza, con nota prot. 2893 del 23.2.2017 il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Maratea faceva presente che la costruzione del suddetto fabbricato non era stata autorizzata e che tale costruzione non era anteriore all'1.9.1967 (al riguardo, va rilevato che in data 1.9.1967 era entrato in vigore l'art. 10 L. n. 765/1967, che aveva sostituito l'art. 31 L. n. 1150/1942, prevedendo per la prima volta l'obbligo dell'autorizzazione edilizia anche per le nuove costruzioni realizzate fuori dal centro abitato), in quanto il citato fabbricato non era indicato nel contratto di vendita del terreno foglio di mappa n. 50, particella n. 131, del 19.12.1995 ed era stato censito per la prima volta in data 30.12.2003 con il frazionamento del predetto terreno nelle particelle n. 800 (terreno di 336 mq.) e n. 801 (fabbricato di 50 mq.), e pertanto chiedeva al sig. Sergio Adamo di fornire chiarimenti e/o documenti in ordine all'assenza di titoli edilizi ed alla sua esistenza prima dell'1.6.1967, come per es. atti notarili e/o aerofotogrammetrie.

Con raccomandata a.r. del 23.5.2017 il sig. Sergio Adamo replicava che: 1) dalla tecnica di costruzione, costituita da quattro pareti di pietre vive unite da malta seccata, si evinceva "la vetustà ultracinquantenaria della struttura"; 2) lo stato diruto e fatiscente del rudere era "altamente indicativo del periodo di presunta realizzazione dello stesso, che va fatto risalire ad almeno settanta anni or sono"; 3) dall'assenza all'interno del fabbricato degli impianti idrico ed elettrico si desumeva "l'enorme risalenza dello stesso".

Il sig. Sergio Adamo con il presente ricorso, notificato con posta elettronica il 9.10.2017 e depositato nella stessa data del 9.10.2017, ha impugnato il silenzio, formatosi sulla predetta raccomandata a.r. del 23.5.2017, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990, chiedendo: 1) in via principale, l'accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3, cod. proc. amm., della fondatezza della domanda di permesso di costruire del 29.2.2008; 2) in via subordinata, la declaratoria dell'obbligo del Comune di Maratea di provvedere sulla predetta domanda di permesso di costruire, assegnando un termine e

nominando fin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale protrarsi dell'inerzia.

Con Ordinanza n. 77 del 29.1.2018 questo Tribunale ha ordinato l'acquisizione: 1) dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata al ricorrente; 2) della nota ex art. 10 bis L. n. 24171990 prot. n. 9926 del 25.6.2013 e della Determinazione prot. n. 11660 del 25.7.2013, con le quali è stata respinta la suddetta domanda di permesso di costruire del 29.2.2008, unitamente alle relative relazioni istruttorie e/o verbali di sopralluogo, corredati da rilievi fotografici; 3) del testo dell'art. 34.6 del vigente Programma di Fabbricazione, posto a base della citata istanza di permesso di costruire, e del certificato di destinazione urbanistica del terreno foglio di mappa n. 50, particella n. 131, con la specificazione della volumetria del fabbricato, ivi ubicato, di circa 50 mq., oggetto della controversia in esame.

Tale documentazione è stata depositata il 12.3.2018.

In data 28.3.2018 si è costituito in giudizio il Comune di Maratea, il quale, oltre a sostenerne l'infondatezza, anche perché non vi era stata alcuna inerzia da parte del Comune ed il ricorrente non aveva presentato i documenti richiesti con la citata con nota comunale prot. 2893 del 23.2.2017, ha anche eccepito:

- 1) l'inammissibilità del ricorso, in quanto il messaggio di posta elettronica del 9.10.2017 non conteneva il ricorso in esame e comunque era stato effettuato presso un indirizzo di posta elettronica non inserito nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- 2) l'irricevibilità del ricorso, in quanto il silenzio sull'istanza di permesso di costruire del 29.2.2008 avrebbe dovuto essere impugnato entro 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del relativo procedimento ed anche, se il predetto termine annuale dovesse decorrere dalla citata Sentenza di questo TAR n. 432 dell'11.5.2016, avrebbe dovuto essere impugnato, tenuto pure conto della sospensione feriale dei termini processuali, entro il 2.10.2017.

Nella Camera di Consiglio del 5.4.2018 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di irricevibilità, sollevata dal Comune, in quanto il ricorrente ha impugnato il silenzio, formatosi sulla suddetta raccomandata a.r. del 23.5.2017.

Invece, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso non per la circostanza, che non sarebbe stato allegato al messaggio di posta elettronica del 9.10.2017, perché il Collegio non ha potuto accertarla, in quanto la notifica è stata effettuata in formato "pdf.p7m", cioè secondo la firma digitale CADES, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CADES, ma perché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016, disciplinante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, "le notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni non costituite devono essere eseguite agli indirizzi di posta elettronica di cui all'art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012", il quale, così come modificato prima dall'art. 1, comma 19, lett. b, L. n. 228/2012 e poi dall'art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, statuisce che le Pubbliche Amministrazioni "comunicano al Ministero della Giustizia entro il 30.11.2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata, conforme a quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni".

Pertanto, poiché il Comune di Maratea ha dimostrato che il suo indirizzo di posta elettronica non è inserito nel Registro degli indirizzi di posta elettronica delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, gestito dal Ministero della Giustizia, il presente ricorso risulta inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere notificato a mezzo posta per il tramite del competente Ufficiale Giudiziario, senza la possibilità di riconoscere ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. l'errore scusabile, attesoché, nella specie, non sussistono i presupposti della "presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto", poiché la consultazione del citato Registro degli indirizzi di posta

elettronica delle Pubbliche Amministrazioni è un'attività di non speciale difficoltà (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenza n. 607 del 21.9.2017 e TAR Catania Sez. II Sent. n. 2806 del 4.12.2017 e Sez. III Sentenze n. 1842 del 13.7.2014 e n. 2401 del 13.10.2017).

A quanto sopra consegue l'inammissibilità del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO